

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI LIGONCHIO IN  
MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2011.

**Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 04.02.2011**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

“Omissis”

**- Aliquota del 2 per mille:**

a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;

- **Aliquota del 5,5 per mille** per l'immobile adibito ad abitazione principale;

**- Aliquota ordinaria 6 per mille:**

**- Aliquota del 6,5 per mille:**

per seconde case, intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o, comunque, utilizzati da parenti di primo grado;

**- Detrazione per l'abitazione principale: €. 104\***

Elevabile ad €. **128,00**, per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:

- 1) nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito familiare complessivo non superiore a €. **41.316,55**, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;
- 2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito familiare complessivo non superiore a €. **41.316,55**, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

“Omissis”

**DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che, come meglio specificato in premessa, con D.L.27/05/2008 n.93 convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008, n.126 l'aliquota ICI (5,5 per mille) per la prima casa e le relative pertinenze, è stata abolita;
- 2) **DI CONFERMARE** anche per l'Esercizio Finanziario 2011, le restanti aliquote ICI già determinate nell'anno 2010 come di seguito riportato:  
**- Aliquota del 2 per mille:**  
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per

attività terziarie; Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;

- **Aliquota del 5,5 per mille** per l'immobile adibito ad abitazione principale;

- **Aliquota ordinaria 6 per mille:**

- **Aliquota del 6,5 per mille:**

per seconde case, intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o, comunque, utilizzati da parenti di primo grado;

- **Detrazione per l'abitazione principale: €. 104**

Elevabile ad €. **128,00**, per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:

**1)** nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito familiare complessivo non superiore a €. **41.316,55**, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

**2)** per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito familiare complessivo non superiore a €. **41.316,55**, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento

**3)** DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

Ligonchio, 17.02.2011

Il Resp.del Servizio Tributi  
COSMI EMANUELE